
**SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA****per gli anticipi relativi ai contributi di cui alla DGR n. 639 del 19/05/2020**

In seguito alla DGR n. 639 del 19 maggio 2020 con la quale sono state approvate le modalità di presentazione e di erogazione delle domande di contributo a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), il/la sottoscritto/a..... (b), con sede legale in , iscritto/a nel registro delle imprese di al n. , che nel seguito del presente atto verrà indicato per brevità (c), a mezzo dei sottoscritti signori nato a il e nato a il nella loro rispettiva qualità di dichiara di costituirsi come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse dell'IPAB (a), CF/PI in seguito indicato/a (d) ed a favore della Regione del Veneto, fino alla concorrenza di Euro (diconsi /Euro) pari al contributo concesso, oltre a quanto più avanti specificato.

La c) sottoscritta, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all'amministrazione regionale l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la (d) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro trenta giorni dalla data di ricezione della motivata richiesta, formulata dall'amministrazione regionale, di restituzione delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di interessi legali, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata dall'amministrazione regionale, alla quale non possono essere opposte eccezioni, in particolare fondate sui rapporti tra fideiussore e debitore garantito, da parte della (c) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla (d) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la (d) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3) precisa che la presente garanzia fidejussoria decorre dalla data di richiesta del contributo ed è valida ed efficace fino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, senza siano opponibili eccezioni alla Regione, in particolare fondate sul rapporto tra fideiussore e debitore garantito (es: mancato versamento premi). Ordinariamente la fideiussione ha durata di diciotto mesi dalla data di presentazione del rendiconto di spesa relativo al progetto di cui sopra alla Regione stessa. Tuttavia qualora il decreto di approvazione del rendiconto non sia emesso nei diciotto mesi previsti, la durata della polizza fideiussoria si deve intendere senz'altro e automaticamente rinnovata fino allo svincolo e restituzione da parte della Regione, in corrispondenza e nei limiti del decreto di approvazione del rendiconto;
- 4) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la (d) e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.;



- 5) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla (c) che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
- 6) prende atto che la polizza fidejussoria verrà restituita con il decreto di approvazione del rendiconto di spesa, nella misura in cui dallo stesso decreto non emergano obblighi di restituzione a carico del beneficiario. In tal caso la Regione richiederà al beneficiario, in solido con il suo fideiussore, la restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi legali e la polizza sarà restituita solo dopo l'avvenuta effettiva restituzione di quanto dovuto;
- 7) prende altresì atto che l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l'estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione, per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione;
- 8) conviene ed accetta che, in caso di controversia giudiziale, il foro competente sia esclusivamente quello dove ha sede l'Amministrazione Regionale;
- 9) precisa che le condizioni generali di polizza e/o le condizioni particolari¹ che regolano i rapporti tra il fideiussore ed il contraente non ostante in nessun modo, né in alcuna parte, alle condizioni da 1 a 8 che regolano i rapporti tra il fideiussore e la Regione.

(a) Soggetto beneficiario del contributo

(b) Soggetto che presta la garanzia

(c) Banca, società di assicurazione, società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/93

(d) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo

Luogo e data _____

Timbro e firma leggibile del fideiussore

Timbro e firma leggibile del contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla deroga della competenza del Foro giudicante.

Luogo e data _____

Timbro e firma leggibile del fideiussore

¹ Inserire la denominazione che interessa come da fideiussione